**SCHEMA DI** **CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO IMMACOLATA**

L’anno 2025, il giorno XX del mese di XX **TRA L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO IMMACOLATA** (di seguito denominato “Ente”), con sede in Galatina Via Scalfo, 5 , codice fiscale:8000160759, rappresentato dalla Sig.ra Francesca Fersino, nata a Casarano (LE) il 26.05.1958, in qualità di Legale rappresentante dell’Ente medesimo

**E**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Di seguito denominati congiuntamente anche “Parti”

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Oggetto e limiti della convenzione.**

1. L’Ente affida all’Istituto Cassiere il proprio servizio di cassa.

2. La gestione finanziaria dell’Azienda Pubblica dei servizi alla persona- Istituto Immacolata ha inizio il 01/01 e termina il 31/12 di ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’esercizio precedente. Il fondo di cassa residuato a fine esercizio sarà evidenziato sotto apposita voce nella situazione di cassa del nuovo esercizio di competenza.

3. Il servizio di cassa ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate. Sarà svolto a decorrere dal 01 luglio 2025 in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e con l’osservanza delle norme riguardanti il servizio di cassa. L’esazione è pura e semplice, s’intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo d’esecuzione contro i debitori morosi da parte del Cassiere, il quale non è tenuto a intimare atti legali o richieste o a impegnare, in ogni modo, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale e amministrativa per ottenere l’incasso.

4. Il servizio di cassa sarà disimpegnato dall’Istituto Cassiere nei locali della propria Filiale di Galatina, -------------------------- nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli bancari sono aperti al pubblico, coadiuvata dalla Funzione Tesoreria Enti presso la Direzione Generale --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. L’Istituto Cassiere provvederà ad assicurare il migliore svolgimento del servizio di cassa a mezzo di proprio personale, del quale risponderà a tutti gli effetti. Il servizio di cassa comprende l’attività di monitoraggio dei flussi finanziari e di cassa dell’Ente e l’obbligo del Cassiere alla tempestiva informazione sulle norme vigenti in materia di finanza pubblica.

6. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti che saranno ritenuti necessari o che saranno suggeriti dall’esperienza.

**Art. 2 - Compenso del servizio e rimborso spese di gestione.**

1. Il servizio di cassa è svolto dall’Istituto Cassiere dietro pagamento di un compenso pari a **euro XXXXXX** (euro XXXXXX) **annui oltre IVA** come per Legge; tale compenso comprende le spese di tenuta conto, le spese per singole operazioni e commissioni varie. Inoltre, l’Ente corrisponderà l’importo forfettario per le commissioni PSD2 quantificato in euro **XXXXXX** (euro XXXCX) annui, addebitate per euro XXXXXX trimestralmente tramite apposito provvisorio di uscita.

2. Per le operazioni e i servizi svolti dal Cassiere estranei al servizio di cassa e non disciplinati dalla presente convenzione, l’Istituto Immacolata corrisponderà al Cassiere i diritti e le commissioni previste per la migliore clientela, seguendone le eventuali variazioni, previa comunicazione e accettazione da parte dell’Ente, ancorché queste intervengano durante il corso del rapporto contrattuale.

**Art. 3 - Riscossioni.**

1. Le entrate sono riscosse dal Cassiere in base a ordini di riscossione (reversali), trasmessi dall'Ente all’Istituto Cassiere in veste elettronica e firmati digitalmente.

2. Le reversali devono contenere: a) nome e cognome o ragione sociale del debitore e generalità; b) codice fiscale del debitore/partita IVA; c) causale; d) importo in cifre e lettere; e) data di emissione; f) conto di incasso sul quale le entrate affluiscono.

3. L’Istituto Cassiere è tenuto all’incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, contro il rilascio di apposita ricevuta. Tali incassi saranno segnalati all’Ente, al quale l’Istituto Cassiere richiederà l’emissione delle relative reversali.

4. Per le riscossioni, l’Istituto Cassiere applica la valuta di 1 (uno) giorno dall’incasso.

5. L’Istituto Cassiere non è tenuto ad accettare versamenti effettuati da terzi a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari che verranno riconosciuti all’Ente trascorsi i giorni tecnici previsti per le disponibilità delle somme.

6. Nel caso in cui presso l’Istituto Cassiere venissero presentati dall’Ente assegni o titoli di credito emessi a favore dell’Ente stesso, l’Istituto stesso provvederà ad accreditare il controvalore nella relativa contabilità trascorsi i giorni tecnici previsti per la disponibilità delle somme con riserva di salvo buon fine e con le formalità di cui al punto 3.

7. Anche le riscossioni di crediti esteri saranno effettuate senza alcun onere a carico dell’Ente. 8. Per ogni somma riscossa l’Istituto Cassiere rilascerà quietanza. Ogni quietanza deve fare richiamo alla reversale relativa alle somme incassate, salvi i casi di cui ai precedenti commi 3 e 6.

**Art. 4 - Pagamenti.**

1. L’Istituto Cassiere effettua i pagamenti nel rispetto della legge, eseguendo le indicazioni fornite dall’Ente in base a ordini di pagamento (mandati), trasmessi dall'Ente all’Istituto Cassiere in veste elettronica e firmati digitalmente dai soggetti legittimati.

2. Nessuna somma potrà essere pagata senza il relativo mandato di pagamento firmato dalle persone di cui al precedente punto 1, salvo il disposto del successivo art. 5.

3. I mandati di pagamento devono contenere:

a) nome e cognome o ragione sociale del creditore;

b) codice fiscale/partita IVA del creditore;

c) causale ed eventuale provvedimento;

d) importo in cifre e lettere;

e) modalità di estinzione del titolo ed eventuali persone autorizzate a rilasciare quietanza;

f) data di emissione;

g) eventuale data di scadenza;

h) conto di pagamento.

4. Per i mandati riferiti al pagamento di fatture, l’Ente avrà cura di annotare gli estremi delle fatture stesse.

5. I beneficiari dei mandati di pagamento saranno avvisati direttamente dall’Ente, solamente dopo l’avvenuta consegna dei mandati stessi all’Istituto Cassiere.

6. L’Istituto Cassiere estinguerà i mandati pagandone l’importo netto ai creditori che si presenteranno di persona allo sportello di cui all’art. 1, previa identificazione personale.

7. Per ogni pagamento, la Banca raccoglierà dall’utente, a titolo di ricevuta in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche su moduli meccanizzati.

8. L’Ente specificherà sui mandati di pagamento le istruzioni per l’assoggettamento della quietanza all’imposta di bollo. In difetto di tali istruzioni, l’Istituto Cassiere si atterrà alle norme vigenti in materia.

**Art. 5 - Pagamenti - Modalità di esecuzione.**

1. L’Istituto Cassiere, su specifica richiesta dell’Ente, effettua i pagamenti derivanti da: rate di imposte e tasse e altri obblighi tributari, canoni di utenze varie, somme iscritte a ruolo e delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che sarà comunque consegnato entro il mese successivo a quello in cui è comunicata l’operazione.

2. I mandati pervenuti al Cassiere entro le ore 15:30 sono presi in carico nella stessa giornata, mentre quelli pervenuti dopo le ore 15:30 verranno eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello di consegna/invio all’Istituto Cassiere, con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere che ne risponde, riguardo alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

3. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo, l’Ente medesimo deve emettere i mandati entro e non oltre il giorno lavorativo bancabile precedente al suddetto termine. In casi eccezionali, per scadenze imminenti e urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, s'impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna/invio della relativa disposizione di pagamento.

4. Per i pagamenti, l’Istituto Cassiere applica la valuta di 1 (uno) giorno dalla consegna/invio del mandato.

5. L’Istituto Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danni conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato.

6. L’estinzione dei mandati ha luogo secondo le indicazioni fornite dall’Ente, con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere, che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, nei confronti sia dell’Ente sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

7. L’Istituto Cassiere non applicherà alcuna commissione a carico dei beneficiari dei pagamenti disposti dall’Ente, con qualunque modalità e per qualunque causale essi siano effettuati.

8. L’Istituto Cassiere, nel caso di pagamenti esteri, è esonerato dal raccogliere le relative quietanze, costituendo per esso valido discarico del mandato la relativa documentazione invalidata ai fini valutari e, ove questa manchi, la copia della contabile bancaria di rimessa al creditore, da allegare al mandato di pagamento relativo.

9. L’Ente specificherà sui mandati di pagamento le istruzioni per il regime fiscale da applicare sulla quietanza; nell’eventualità di un'omissione delle suddette istruzioni, l’Istituto Cassiere si atterrà alle norme in vigore.

10. I pagamenti saranno eseguiti nei limiti delle disponibilità di fondi e dell’anticipazione di cui al successivo art. 6 accordata dal Cassiere. L’Istituto Cassiere si rivarrà per eventuali anticipazioni effettuate su tutte le entrate dell’Ente fino alla totale compensazione delle medesime, fatti salvi eventuali introiti soggetti a vincolo di destinazione.

**Art. 6 - Anticipazione di cassa.**

1. I pagamenti sono effettuati dall’Istituto Cassiere nei limiti dell’effettiva giacenza di cassa dell’Ente.

2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto corrente dell’Ente, su richiesta dell’Ente stesso, corredata della deliberazione dell’organo competente, l’Istituto Cassiere si impegna ad accordare un’anticipazione di Cassa, verificato il merito creditizio dell’Ente, ad un tasso debitore da concordare.

3. Gli interessi a carico dell’Ente vengono calcolati sulle somme effettivamente utilizzate sull’ammontare dell’anticipazione accordata ai sensi del precedente comma e decorrono dalla data di effettivo utilizzo.

4. Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente s'impegna a estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso dell’Istituto Cassiere stesso, a far rilevare dal Cassiere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni.

**Art. 7 - Trasmissione ordinativi.**

1. Il documento informatico trasmesso per via telematica s'intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico sono opponibili ai terzi. L'Ente, nell'ambito del servizio, provvede alla trasmissione per via telematica dell’archivio contenente gli ordinativi di incasso e di pagamento sottoscritto mediante firma digitale.

2. In ogni caso, la trasmissione dovrà avvenire con strumenti o con modalità che garantiscano, mediante cifratura, la riservatezza delle informazioni trasmesse. L’archivio, predisposto secondo le specifiche tecniche di cui al “Protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico”, deve contenere tutte le informazioni previste per i documenti della specie e comunque necessarie per dar corso alle operazioni di incasso e di pagamento.

3. L’Istituto Cassiere, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli ordinativi di riscossione e i mandati di pagamento in veste elettronica, provvede a rendere disponibile, nell’ambito del servizio, un messaggio attestante la semplice ricezione del flusso, con riserva di verificarne il contenuto. Eseguita la verifica del contenuto del flusso suddetto e acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, l’Istituto Cassiere predispone e trasmette all’Ente, per via telematica, un successivo documento informatico, sottoscritto con firma digitale e munito di marcatura temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli che non ha potuto acquisire; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'assunzione.

**Art. 8 - Firme autorizzate.** 1. Gli ordinativi di riscossione e di pagamento devono essere sottoscritti dalle persone autorizzate che, nel caso specifico, sono il Presidente ed il Direttore Generale. Essi appongono firma congiunta sugli atti. In caso di assenza prolungata per qualsiasi ragione del Presidente subentrerà il Vice Presidente in carica; per il Direttore Generale sarà comunicato dall’Istituto il nominativo provvisoriamente incaricato

**Art. 9 - Comunicazioni periodiche dell’Istituto Cassiere.**

1. L’Istituto Cassiere invierà all’Ente gli estratti in linea capitale del c/c di cassa alla fine di ogni mese. L’Ente si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessigli. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di invio degli estratti stessi, senza che sia pervenuto all’Istituto Cassiere per iscritto un reclamo specificato, i detti estratti si intendono approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

2. L’Ente è tenuto a segnalare tempestivamente all’Istituto Cassiere eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio.

**Art. 10 - Restituzione reversali e mandati estinti.**

1.L’Istituto Cassiere trasmetterà all’Ente, per via telematica, il messaggio di esito pagato /riscosso cui al citato protocollo O.I.L.

**Art. 11 - Conto riassuntivo dei movimenti di cassa.** 1. Il conto riassuntivo del movimento di cassa sarà costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario tenuto dall'Istituto Cassiere.

**Art. 12 - Tasso creditore.**

1. Sulle giacenze di cassa dell’Ente sarà applicato un tasso creditore pari al **tasso XXXXXXXXXXXXX** , in vigore tempo per tempo, con liquidazione annuale.

**Art. 13 - Procedure informatiche.**

1. Il Cassiere fornirà il servizio di home-banking denominato XXXXXXX, tramite il quale l’Ente potrà visualizzare e stampare in qualsiasi momento i movimenti e i saldi di cassa, oltre che verificare la serie storica degli stessi per tutta la durata del servizio di cassa, sono escluse le eventuali funzioni telematiche di versamento (es: F24 telematico).

2. L’Istituto Cassiere mette inoltre a disposizione, gratuitamente, l’applicazione **TesoWeb Sign** (Gestione telematica dei servizi di Tesoreria). Nella procedura è disponibile uno specifico modulo che prevede: a) consultazione in forma sintetica delle liste di presentazione (ogni lista identifica ciascun processo di emissione: ad esempio il bimestre, il mese, ecc.); per ciascuna lista, oltre ai dati identificativi, sono precisati il numero di disposizioni, l’ammontare emesso, riscosso, residuo e discaricato e la data di prima scadenza; b) consultazione analitica dei debitori (iscritti) all’interno di ciascuna lista ovvero all’interno di tutte le liste (situazione dei pagamenti in capo al medesimo iscritto); per ciascuna posizione sono indicati i dati anagrafici, le causali, l’importo emesso, riscosso, discaricato e residuo e gli eventuali estremi dell’operazione di pagamento; è possibile effettuare la selezione delle sole disposizioni riscosse e da riscuotere.

3. Per le modalità dei servizi relativi al canale telematico, si rimanda agli accordi sottoscritti sui moduli predisposti dalla Banca.

**Art. 14** - **Amministrazione titoli e valori**

1. L’Istituto Cassiere si obbliga ad assumere in custodia e amministrazione, i titoli e i valori di proprietà dell’Ente.

2. Le cedole dei titoli saranno, alla scadenza, staccate dal Cassiere e l’importo relativo accreditato, con la stessa valuta della scadenza predetta, sul conto dell’Ente, con contestuale richiesta della relativa reversale di incasso.

**Art. 15 - Responsabilità.**

1. Il Cassiere dedicherà all’espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione. In particolare, risponderà di eventuali disguidi intervenuti nell’esecuzione dei pagamenti effettuati mediante le forme di pagamento previste all’art. 5.

2. L’Istituto Cassiere è, comunque, sempre responsabile degli eventuali errori e inadempienze derivanti da sua colpa, anche se vengono rilevati successivamente alla restituzione delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento e dei valori.

**Art. 16 - Durata della convenzione.** 1. La presente convenzione avrà validità di anni 5 dal XXXXXXXXXXXXX. Oltre detto periodo, la convenzione potrà essere prorogata per ulteriori 5 anni.

**Art. 17 - Risoluzione della convenzione.**

1. L’Ente si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento e senza alcun onere a suo carico, qualora, notificati nell’anno solare due richiami scritti a mezzo raccomandata A.R. in ordine a inadempienze riscontrate nella prestazione del servizio, permanga l’inefficienza segnalata. In questo caso, l’Ente si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno subito.

**Art. 18 - Clausola risolutiva espressa.**

1. La presente convenzione sarà sciolta di diritto e con effetto immediato nei seguenti casi: a) fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto l’Istituto Cassiere; b) cessione parziale o totale in subappalto del servizio; c) mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell’esecuzione del contratto; d) ogni altra grave violazione della convenzione tale da recare pregiudizio alla prosecuzione della stessa.

**Art. 19 – Norme applicabili, Oneri fiscali e spese contrattuali.**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente atto, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia, al codice civile e alle disposizioni che potranno essere impartite al riguardo a mezzo di nuovi provvedimenti legislativi o norme ministeriali.

2. Ogni onere, anche fiscale, e spesa inerente e conseguente alla presente convenzione sono e resteranno a carico esclusivo dell’Istituto Cassiere.

3. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede, la quale comunicherà alla controparte gli estremi della registrazione in questione.

4. A norma di legge, l’accredito degli interessi attivi e l’addebito degli eventuali interessi passivi verranno effettuati annualmente.

5. Nell’espletamento del servizio, il Cassiere si atterrà a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA): l’IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel Contratto si intendono IVA esclusa

**Art. 20 - Foro competente.**

1. Per tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il Foro di Lecce.

**Art. 21 - Clausola finale**

1. Ove risulti necessario, a causa di intervenute modifiche legislative, operare una modifica al presente Contratto, le Parti si impegnano, sin d’ora, ad emendare lo stesso al fine di renderlo conforme alla normativa in vigore.

2. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Contratto è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

**Art. 22- Domicilio delle parti.** 1. Per tutti gli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

A.S.P. “Istituto immacolata” ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-----------------------------